



COMUNE di
PALAZZAGO

Via Maggiore, 17 - 24030 Palazzago (BG)
035/551261 - www.comune.palazzago.bg.it



Regolamento del servizio di trasporto scolastico

indice

pag. 3	ART. 1 Oggetto del servizio
pag. 4	ART. 2 Modalità di esecuzione del servizio ART. 3 Criteri per l'ammissione al servizio ART. 4 Comportamento dell'utenza - sanzioni
pag. 5	ART. 5 Obblighi e responsabilità dell'utenza
pag. 6	ART. 6 Personale conducente
pag. 7	ART. 7 Accompagnatore ART. 8 Sospensione del servizio ART. 9 Particolarità relative al trasporto alunni Scuola dell'Infanzia e Primaria
Pag. 8	ART. 10 Segnaletica verticale di cui al p.4 dell'art.135 (fig.II.304) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada ART. 11 Norme finali

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1 Oggetto del servizio

Il Comune, ai sensi della L.R. 31/80, organizza il servizio di trasporto scolastico nell'ambito delle funzioni attribuite dall'art. 45 del D.P.R. 616/77, quale elemento idoneo a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione.

Il servizio è su richiesta da inoltrarsi, entro il 30 aprile di ciascun anno scolastico, mediante apposito modulo predisposto, ed è relativo al trasporto degli alunni residenti nel Comune di Palazzago, regolarmente ammessi a frequentare le Scuole dell'Infanzia e Primaria, durante tutto il periodo fissato dal calendario scolastico ufficiale, organizzato secondo il calendario scolastico formalmente adottato dall'Istituto Comprensivo competente.

Limitatamente ai posti ancora disponibili sullo scuolabus predisposto per gli utenti residenti, verificabili entro il 31 maggio di ogni anno scolastico, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di ammettere al servizio di trasporto scolastico:

- a) utenti residenti in Almenno San Bartolomeo ma frequentanti le scuole localizzate sul territorio di Palazzago, limitatamente a frazioni che geograficamente afferiscono a Palazzago (a titolo indicativo Carosso – Campo delle Rane – Longa – ecc...), utilizzando esclusivamente le fermate site sul territorio comunale di Palazzago, già predisposte per il servizio trasporto scolastico dei residenti.

La famiglia dell'utente residente nelle predette zone del Comune di Almenno San Bartolomeo corrisponde al Comune di Palazzago la quota di compartecipazione stabilita di anno in anno dall'Amministrazione comunale di Palazzago con l'approvazione del Piano per il Diritto allo Studio;

- b) utenti non residenti, previa richiesta scritta e motivata, con priorità per gli studenti con parenti entro il 1° e 2° grado residenti nel Comune di Palazzago.

In caso di trasferimento di residenza dei parenti dell'utente, come sopra indicati, cessa il servizio in favore dell'utente ammesso.

La famiglia dell'utente non residente ammesso al servizio corrisponde al Comune il 50% del costo del servizio *pro capite*, suddiviso in 10 quote mensili (da settembre a giugno di ciascun anno scolastico per gli alunni iscritti alla Scuola dell'Infanzia; da settembre a giugno di ciascun anno scolastico per gli alunni iscritti alla Scuola Primaria) e calcolato sulla base dei dati risultanti nel P.D.S. stilato dall'Amministrazione comunale di Palazzago in ciascun anno scolastico.

Tale quota viene in tal modo conteggiata: importo annuale del servizio di trasporto scolastico (iva e oneri inclusi) suddiviso per il numero di studenti che risultano iscritti al servizio (dati desunti dal P.D.S. di ciascun anno scolastico). La quota mensile non

verrà ridotta in caso di fruizione parziale del servizio (es. per tariffe di sola andata o di solo ritorno).

Le domande pervenute saranno debitamente vagliate e ammesse, con comunicazione scritta predisposta entro il giorno 31 maggio di ciascun anno scolastico secondo il seguente ordine:

- prelazione per gli utenti di Almenno San Bartolomeo già iscritti al servizio trasporto nell'anno precedente in base alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
- prelazione per gli utenti non residenti di cui al punto b) già iscritti nell'anno precedente in base alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
- utenti residenti ad Almenno San Bartolomeo di cui al punto a), non iscritti al servizio trasporto nell'anno precedente, in base alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
- utenti non residenti di cui al punto b) nuovi iscritti al servizio trasporto in base alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

c) utenti, anche residenti, iscritti dopo il 30 aprile di ogni anno.

ART. 2 Modalità di esecuzione del servizio

Il Comune di Palazzago assicura il servizio di trasporto, nella forma dell'appalto a terzi, agli alunni residenti iscritti nelle Scuole di cui al precedente art. 1.

Il servizio viene svolto in orari compatibili con gli orari e i calendari scolastici, mediante trasporto con corse di andata e ritorno; la partenza avviene da punti di raccolta (fermate autorizzate individuate da un numero come da allegato al presente Regolamento) preventivamente individuati dall'Amministrazione comunale; l'arrivo coincide con la sede scolastica, e viceversa.

Nella corsa di andata l'utenza sale sul mezzo di trasporto esclusivamente presso la "fermata Scuolabus" individuata da apposita segnaletica verticale conforme al vigente C.d.S. e scende dal mezzo esclusivamente presso la sede scolastica di appartenenza.

Viceversa, nella corsa di ritorno, l'utente sale sul mezzo di trasporto esclusivamente presso la sede scolastica di frequenza e scende esclusivamente presso la medesima fermata, dove è salito per la corsa di andata.

ART. 3 Criteri per l'ammissione al servizio

Per l'ammissione al servizio il genitore, ovvero chi ne esercita le funzioni, dovrà presentare ogni anno la relativa istanza mediante apposito modulo predisposto dal competente Ufficio Pubblica Istruzione, entro il 30 aprile di ogni anno.

Le iscrizioni pervenute oltre il termine indicato comporteranno l'applicazione di una penale pari a 30,00 euro.

Sulla base delle istanze pervenute, l'Amministrazione comunale verifica la rispondenza delle esigenze ai percorsi e alle fermate già individuati ovvero provvede alla loro modifica.

L'ammissione al servizio di trasporto scolastico è, comunque, subordinata all'assunzione dell'impegno dei genitori diretto a garantire per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale:

- l'accompagnamento (corsa di andata) e il prelevamento (corsa di ritorno) dell'utente alla "fermata scuolabus" secondo quanto previsto al successivo art. 5) sollevando l'Amministrazione comunale e la Ditta incaricata del servizio da ogni obbligo e responsabilità al riguardo;

- l'assistenza dei minori-utenti nei momenti di attesa dello scuolabus.

Ove si accerti, nel corso del servizio, la carenza di accompagnamento e/o prelevamento di cui al comma precedente, si dispone l'esclusione dell'utente dal servizio, dopo un richiamo scritto.

La mancata accettazione delle condizioni di cui al presente articolo comporta l'esclusione dell'utente dal servizio;

- l'assistenza durante il trasporto è assicurata dal Comune.

ART. 4 Comportamento dell'utenza - sanzioni

Gli utenti sono tenuti a un comportamento educato e civile verso gli altri utenti oltre che nei confronti del personale conducente e di accompagnamento, comunque tale da non pregiudicare la massima sicurezza richiesta nell'esecuzione del servizio di trasporto.

Gli utenti devono:

- astenersi dall'appoggiarsi alle portiere e ai cristalli, dal porsi nei vani delle portiere e dal mettere le mani nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dallo scuolabus;
- occupare correttamente il posto a sedere evitando di stare in piedi; solo a scuolabus fermo possono alzarsi per recarsi ordinatamente all'uscita;
- astenersi da manomissioni e danneggiamenti dello scuolabus.

Qualora non siano osservate le norme comportamentali stabilite, potranno essere adottati provvedimenti quali:

a) richiamo verbale da parte del conducente e/o accompagnatore;

b) segnalazione formale ai genitori;

c) segnalazione formale al Dirigente Scolastico, ritenendo la Scuola agenzia educativa fondante;

- d) sospensione temporanea dalla fruizione del servizio;
- e) esclusione dal servizio, in caso di reiterazione, dopo la prima formale segnalazione ai genitori.

Le comunicazioni ai genitori saranno effettuate mediante lettera Raccomandata A.R.

I genitori dell'utente sono, in ogni caso, ritenuti responsabili di ogni danno arrecato dall'utente medesimo verso altri utenti, nonché agli scuolabus adibiti al servizio.

ART. 5 Obblighi e responsabilità dell'utenza

a) La responsabilità della Ditta incaricata del servizio di trasporto scolastico sussiste nel mero ambito del trasporto stesso che ha inizio con la salita e termine con la discesa dallo scuolabus dell'utente alle fermate stabilite.

b) I genitori ovvero la famiglia o persone adulte comunque maggiorenni da essa delegate hanno l'obbligo, agli orari prestabiliti, di accompagnare alla fermata e assistere lo studente sino a quando sia salito sullo scuolabus, così come sono obbligati, al rientro, ad attendere lo studente alla fermata e alla sua presa in carico dopo la discesa dallo scuolabus.

c) L'obbligo di cui al precedente p. b) deriva dall'art. 591 del Codice Penale "Abbandono di persone minori o incapaci".

d) Qualora per i genitori non sia possibile l'osservanza di tale obbligo, è in loro facoltà di avvalersi di apposita delega conferita a persona adulta della famiglia o di fiducia.

La persona delegata dovrà sempre presentarsi alla fermata munita di delega e di documento d'identità.

f) Nel caso in cui alla fermata dello scuolabus non sia presente la persona adulta obbligata per legge ovvero delegata, il minore sarà riaccompagnato presso la sede scolastica.

Qualora entro i successivi 30 (trenta) minuti i genitori e la persona delegata non si presenti per l'accompagnamento del minore alla propria abitazione, verrà attivata la Pubblica Sicurezza con riserva di segnalazione all'Autorità competente per violazione all'art. 591 del Codice Penale, oltre che di valutazione ai fini dell'esclusione dal servizio.

In ogni caso, tutti gli oneri conseguenti saranno posti a carico dei genitori del minore.

ART. 6 Personale conducente

Il conducente dello scuolabus è tenuto a osservare un comportamento civile e rispettoso dell'utenza.

Lo stesso ha l'obbligo di assicurare il servizio a tutti gli alunni ammessi a fruirne, adeguandosi agli orari d'ingresso e di uscita degli alunni di tutte o parte delle Scuole e/o classi interessate così come a tutte le modifiche, anche temporanee, dagli stessi (sospensione delle lezioni, uscite anticipate di Scuole, classi, o sezioni, ingressi ritardati per riunioni, scioperi, o altri motivi derivanti dall'organizzazione scolastica).

In considerazione della particolarità del territorio e delle fermate richieste, è tollerata un'oscillazione di 5 minuti massimi in anticipo ovvero posticipo all'arrivo delle fermate.

Durante la conduzione dello scuolabus non è, di norma, consentita, senza giustificato motivo, la modifica dei percorsi autorizzati o la sosta, anche temporanea, per finalità diverse da quelle del servizio.

Nell'esecuzione del servizio, oltre al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di circolazione stradale, La Ditta affidataria è obbligata a osservare ogni condizione e dichiarazione imposta e resa in sede di gara d'appalto e il conducente deve improntare la propria azione alla massima diligenza, tenuto conto della particolarità dell'utenza e affinché in ogni momento non sia pregiudicata la sicurezza del mezzo e dei trasportati.

Il conducente dello scuolabus può effettuare al proprio datore di lavoro le segnalazioni di cui al precedente art. 4).

È fatto divieto assoluto di distrarre il conducente dello scuolabus.

ART. 7 Accompagnatore

L'accompagnatore adibito allo scuolabus è tenuto ad accogliere gli alunni utenti dal momento della salita fino alla discesa all'ingresso della scuola (gli utenti della scuola dell'infanzia sono accompagnati fino all'interno dell'edificio scolastico, quelli della scuola primaria fino al cancello pedonale).

Deve monitorare il corretto comportamento lungo il tragitto secondo quanto previsto al precedente art. 4) e provvedere a far scendere gli utenti alle rispettive fermate, previa verifica di quanto previsto al precedente art. 5).

Non può essere attribuita allo stesso nessuna responsabilità per avvenimenti successivi a queste operazioni.

L'Accompagnatore può effettuare al Comune le segnalazioni di cui al precedente art. 4).

L'Accompagnatore può essere ricompreso tra il personale dipendente del Comune o con contratto stipulato con idonea Cooperativa o appartenente al Volontariato ovvero ad Associazione locale convenzionata con il Comune o fruitore di inserimenti risocializzanti promossi dal Comune.

ART. 8 Sospensione del servizio

L'Amministrazione comunale si riserva, in caso di accertata e motivata impossibilità ad assicurare il regolare svolgimento del servizio, dovuta a impraticabilità delle strade ovvero ad altre cause di forza maggiore, di sospendere temporaneamente il Servizio e, se possibile, con preavviso, anche soltanto telefonico.

ART. 9 Particolarità relative al trasporto alunni Scuola dell'Infanzia e Primaria

Il trasporto scolastico non viene effettuato per i residenti in abitazioni distanti meno di mt. 350 dalla Scuola dell'Infanzia di via Tezzolo, dalla Scuola paritaria dell'Infanzia "Giovanni XXIII" di Gromlongo e dalla Scuola Primaria "S. Quasimodo" di via Ca' Curti, verificati a percorrenza veicolare.

L'Amministrazione comunale si riserva di valutare eventuali specifiche richieste "inoltrate per scritto" entro giorni 60 dalla data di avvio dell'anno scolastico.

Per ulteriori particolari esigenze che dovessero emergere nel corso dell'anno scolastico, le domande saranno valutate entro gg. 30 dalla data di presentazione.

ART. 10 Segnaletica verticale di cui al p. 4 dell'art. 135 (fig. II.304) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada

La localizzazione dei punti di sosta per la salita e la discesa degli utenti dai mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico è indicata dall'apposita segnaletica verticale istituita e installata sul territorio comunale.

Costituisce parte integrante del presente Regolamento l'allegato elenco delle ubicazioni territoriali della predetta segnaletica stradale.

È demandata alla Giunta comunale la facoltà di apportare variazioni all'elenco di cui al presente art. 10, ove ritenute necessarie, sulla base di formale richiesta sottoscritta da una pluralità di utenti o per causa di forza maggiore, acquisito il parere degli organi competenti.

ART. 11 Norme finali

La richiesta di utilizzo del servizio di trasporto comporta l'incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.

Il Richiedente risponde personalmente dell'osservanza di quanto prescritto dal Regolamento medesimo.

Il presente regolamento sarà trasmesso e sottoscritto per completa accettazione alla Ditta aggiudicataria del servizio trasporto scolastico.

Regolamento Servizio Trasporto Scolastico
Redatto su pagine 9, composto da nr. 11 articoli
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nr. 13 del 30/04/2022